



COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

6° Settore
SERVIZI SOCIALI

BANDO - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Deliberazione della Giunta regionale n. 29/19 del 22/09/2022;

PREMESSO

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1321 del 15/12/2022 è stato approvato il presente bando per l'annualità 2022;

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022 a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, utilizzando esclusivamente la modulistica on line predisposta dal Comune, entro e non oltre il termine del **16/01/2023**.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO:

- ▶ **Cittadinanza** italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - ▶ **Titolarità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata**, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9), ubicata nel comune di Capoterra e adibita ad abitazione principale o esclusiva, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula;
 - ▶ La residenza anagrafica nel Comune di Capoterra deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - ▶ per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve:
- risultare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate(ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998)

o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- sussistere anche per un periodo limitato dell'anno 2022, non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda.

Titolarietà contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Sia il richiedente che i componenti il nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:

- a) coloro che abbiano in essere un **contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;**
- b) coloro che risultino titolari, essi stessi o uno dei componenti del proprio nucleo familiare di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- c) coloro che risultino **titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);**

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (13.659,88), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

– **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

– **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art 1, comma 4 del DM del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato. In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C di cui al presente articolo.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste ammesse. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2022, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

6. marca da bollo a norma di legge;

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il contributo di cui alla legge 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alle misure destinate al ristoro del canone di locazione (compresa la quota del "reddito di cittadinanza" destinata all'affitto di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020), e determina pertanto, la riduzione del contributo dovuto.

Come disposto dalla Deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22.09.2022 la liquidazione dei contributi regionali da parte del Comune, deve essere fatta in favore dei beneficiari al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza.

Per i contributi concessi ai sensi dell'art 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

La domanda dovrà essere compilata dagli interessati **utilizzando unicamente**, pena l'esclusione, l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Relazione per il Pubblico (U.R.P.) o nel sito internet del Comune di Capoterra (www.comune.capoterra.ca.it) e dovrà essere presentata **esclusivamente** entro e non oltre il **16/01/2023** corredata della documentazione di cui all'art. 8 del presente bando pubblico, secondo le seguenti modalità:

- 1) consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune in Via Cagliari seguendo gli orari di apertura al pubblico, entro il termine di scadenza previsto dal presente bando.
- 2) **Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo comune.capoterra@legalmail.it;

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Capoterra e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 2) Copia dell'adesione al D.I. n.23 del 2021 art.3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'annualità corrisposta;
- 3) Per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno.
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2022, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;

4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce;
6. marca da bollo a norma di legge entro il **28/02/2023**

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

- 1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante in entrambi i casi l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all'art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell'art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.

ART. 11 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Capoterra, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa A Marongiu